

STATUTO

ADIASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZO D'ADDA MI VIA MARITN
LUTHER KING 14

Numero REA: MI - 2041527

Codice fiscale: 08666710960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 38854/16933 del Dr. Brienza

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

" ADIASSISTENZA Società Cooperativa sociale - ONLUS"

La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi e nel rispetto degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

La sede della società è posta in Comune di Pozzo d'Adda.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381 in tema di cooperativa sociale nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- le disposizioni sulle *Onlus* in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 comma 8 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice Civile relative alle società cooperative;
- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

3) Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta, 24 ore su 24 ore, ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale – con riferimento ai portatori di handicap e con ritardi di apprendimento, ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte delle categorie svantaggiate, persone tossicodipendenti o con problemi di alcool correlati - nonché ai bisogni di persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri

lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente e quindi la Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, senza scopo di lucro.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo.

4) La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

5) La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico ha per oggetto le attività di cui all'**articolo 1 (uno), primo comma lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381** da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi le seguenti attività:

A) assistenza infermieristica, attività di asa (ausiliario socio assistenziale), attività di oss (operatore socio sanitario), assistenza fisioterapica, vigilatrici di infanzia, collaboratrici domestiche, badanti, assistenti volontari 24 h su 24:

B) servizio ambulanze;

C) attività e gestione di ambulatorio infermieristico effettuando le seguenti prestazioni:

1) medicazioni semplici, rimozione punti di sutura, fasciatura semplice;

2) terapia iniettiva intramuscolare, sottocutanea, fleboclisi;

3) sostituzione e addestramento alla manutenzione e cura dei cateteri vescicali;

- 4) rilevazione parametri vitali come pressione arteriosa, frequenza cardiaca, e frequenza respiratoria;
- 5) addestramento alla manutenzione e cura delle stomie;
- 6) educazione: autogestione terapia farmacologica prescritta, autogestione terapia insulinica, istruzione autocontrollo della glicemia;
- 7) monitoraggio glicemia capillare (gluco-test);
- 8) gestione cateteri vascolari;
- 9) tampone vaginale per ricerca candida e germi comuni;
- 10) monitoraggio incruento della saturazione arteriosa;
- 11) esecuzione di ecg (elettro - cardiogramma), holter ecg e pressori a domicilio ed ambulatorialmente;
- 12) servizi e centri di riabilitazione;
- 13) gestione di un ambulatorio prelievi ematici;
- 14) gestione servizi di medicina del lavoro;
- 15) organizzazione e gestione di "case famiglia"; centri di accoglienza semiresidenziali (centri diurni, centri diurni integrati per anziani e diversamente abili) e residenziali (riabilitazione psichiatrica, CRA comunità riabilitative ad alta assistenza - CPA comunità protette ad alta assistenza - CPM comunità protette a media assistenza - CRT centri residenziali terapia e riabilitazione psichiatrica - CRM comunità riabilitativa a media protezione);
- D) attività di prevenzione;
- E) attività di sostegno scolastico;
- F) gestione di asili nido, scuola dell'infanzia, ludoteca;
- G) servizio e/o gestione di cucina;
- H) organizzazione ed assistenza alle persone bisognose per la fornitura a domicilio della spesa ed erogazione pasti e farmaci;
- I) organizzazione di centri, strutture, spazi di ricreazione, socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo;
- L) organizzazione e gestione di attività per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza;
- M) organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;
- N) organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura; la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;
- O) organizzazione di servizi domiciliari di assistenza e teleassistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso le famiglie, quanto presso le altre strutture di accoglienza;
- P) gestione badanti (reperimento, sostituzione, formazione, integrazione);
- Q) segretariato sociale e disbrigo pratiche;
- R) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale per renderla più consapevole e disponibile all'attenzione alle persone in difficoltà, con particolare attenzione al mondo della scuola;

S) attività di formazione, consulenza, orientamento, educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

T) trasporto e accompagnamento anziani, invalidi, bambini, ammalati o disagiati da e per centri di cura, assistenza alle dimissioni;

U) eventuale trasporto di sangue e organi vitali;

V) eventuale apertura di un centro diurno e/o notturno per anziani, invalidi, bambini, ammalati o disagiati;

Z) attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza;

AA) assistenza per problematiche di carattere sociale ed assistenziale;

AB) gestione ed organizzazione di servizi di ristrutturazione di ambienti per diversamente abili e persone non autosufficienti;

AC) attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.

La cooperativa può svolgere ogni attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Sono comunque escluse, anche se sopra menzionate, tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore.

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti, con esclusioni delle operazioni di cui al D.LGS. 58/1998.

Pertanto la cooperativa sociale si configura come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa potrà promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione dell'organo amministrativo, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di società cooperative per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli

organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dall'organo amministrativo; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalle leggi.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono essere soci altresì coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari, o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, o socio di altra categoria introdotta se consentita nel rispetto della legge;
- c) per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente articolo 20, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di

aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.

7) E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso dell'organo amministrativo, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

10) L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- 2) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'articolo 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

5) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

6) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

7) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

8) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

11) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

12) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato nei termini di legge.

13) In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Il pagamento agli eredi del rimborso della quota effettivamente versata, dovrà avvenire nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 12.

14) Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini di legge saranno devolute al fondo di riserva legale.

15) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

16) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

17) Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

STRUMENTI FINANZIARI

18) La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'Organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Detti strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'articolo 2526, ultimo comma e dell'articolo 2483 del Codice Civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'Organo amministrativo approva apposito

regolamento, nel quale stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice Civile;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari emessi e le relative modalità di pagamento nel rispetto dell'articolo 2514 codice Civile;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- e) gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo.

PATRIMONIO SOCIALE

19) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) o comunque al limite di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 21 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

20) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

21) L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristoro, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto.

Il ristoro di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'organo amministrativo, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento), o comunque per quanto previsto dalla legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi di legge, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto;

- i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota di ciascun socio;
- i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
- potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie quote, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'articolo 6 (sei) della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

22) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente od in alternativa l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

23) L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tale ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della società la ricevuta contenente la firma autografa del socio destinatario.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare apposita attestazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza la deliberazione non può essere adottata.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

24) L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i componenti dell'organo di controllo, se nominati e del revisore contabile, se nominato;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore;
- e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- g) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;
- h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro

ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;

i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

l) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;

m) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

n) sull'aumento gratuito del capitale sociale;

o) sull'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524 comma 3 Codice Civile;

p) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

q) sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni.

r) sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dall'organo amministrativo, sono approvati dalla Assemblea a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea.

Le proposte per le quali sono previste maggioranze qualificate di competenza dell'Assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

25) L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

- l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2524 comma 3 Codice Civile;

- lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più di due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della Provincia, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione e la scissione eterogenee, la modifica o la soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

Per quanto sopra non disposto si applicano gli articoli 2479 e 2479 bis del Codice Civile.

26) Le votazioni devono essere palesi.

27) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e finanziatori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, nè componente dell'organo di controllo e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, i voti rappresentati in assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma di legge e del presente statuto.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

Le assemblee speciali, costituite da possessori di strumenti finanziari, deliberano nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto nell'Assemblea generale, i relativi possessori costituiscono una apposita assemblea. Si applica l'articolo 2541 del Codice Civile.

Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto è disciplinato, oltre che dall'articolo 2541, dagli articoli 2417 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

I possessori di strumenti finanziari partecipativi (soci finanziatori con diritto di voto) deliberano in apposita assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 2376 del Codice civile, sull'approvazione delle deliberazioni della assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In tali casi non è però necessaria la nomina di un rappresentante comune.

L'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori suddetti ne faccia richiesta.

L'assemblea speciale è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

A ciascun possessore di strumenti finanziari spettano, nella assemblea speciale, un numero di voti proporzionale al valore nominale degli strumenti finanziari medesimi.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni che regolano le assemblee straordinarie delle società per azioni, anche per ciò che concerne i quorum costitutivi e le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni.

I verbali delle relative deliberazioni sono redatti da notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

28) La società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre e non più di nove consiglieri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società.

Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare alla elezione degli amministratori.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi; l'Assemblea potrà tuttavia stabilire che l'organo amministrativo resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.

I membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili, salvo diverse disposizione di legge.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti dell'organo di controllo effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Ciascun componente dell'organo amministrativo deve dare notizia agli altri amministratori

(in caso di nomina del Consiglio) o all'assemblea (nel caso di nomina dell'Amministratore Unico) e all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione oppure l'Assemblea (nel caso di nomina dell'Amministratore Unico), che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

L'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote proprie nei limiti e modi di legge e di statuto;

r) emettere gli strumenti finanziari non partecipativi.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento regionale o, nel caso, nazionale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono

a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori o l'Amministratore Unico, la Assemblea è convocata dall'organo di controllo, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

29) L'Amministratore Unico e il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

Mentre come detto al precedente articolo l'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore Unico e il Presidente sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultimo, il Presidente può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

ORGANO DI CONTROLLO

30) Qualora sia obbligatorio per legge o qualora deliberi in tal senso l'assemblea, dovrà essere istituito l'organo di controllo, nominato e funzionante ai sensi di legge; l'organo di controllo avrà le funzioni previste dalla legge e potrà esercitare anche la revisione legale dei conti.

E' in ogni caso obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano

ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

33) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso dei titoli di debito e simili posseduti dai titolari di strumenti finanziari rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI

34) L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

35) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

36) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e

delle leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cavenago di Brianza, Piazza Libertà n. 21, addì 21 maggio 2014.

F.to: MALANGONE LEOPOLDO

F.to: MALANGONE FRANCO

F.to: FRANCESCA CAGGIA

F.to: DI DOMENICO ROSARIA

F.to: VINCENZO BRIENZA Coadiutore.

[illegible]